

# TRIBUNALE DI GENOVA

### **Quarta Sezione Civile**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. ... promosso da:

Da ... e .... elettivamente domiciliati in ...presso lo studio dell'Avv...., e difesi dagli Avv.ti ... del foro di Torino giusta procura in calce al ricorso

Ricorrenti

#### contro

Istituto Comprensivo ...

Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale della Liguria

Rappresentati ex-lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

Resistenti

Il Giudice Dott. ...,

letti gli atti del procedimento

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.12.2016, ha emesso la seguente

### **ORDINANZA**

Premesso che con ricorso ritualmente notificato ...e .... esponevano che:

- Alla luce della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1049/2016 i medesimi, esercenti la potestà genitoriale sulla minore ..., decidevano di non far fruire a quest'ultima del servizio di refezione scolastica durante il tempo di mensa, ma di dotare la stessa di un pasto preparato a casa, da consumarsi a scuola con compagni ed insegnanti;
- Con comunicato del 23.09.16 l'I.C. ... assumeva una posizione di rigido contrasto al diritto al pasto portato da casa;
- In data 30.09.16 anticipavano alla scuola via e-mail il modulo per la disdetta dal servizio di ristorazione ed inviavano una lettera di diffida al Dirigente scolastico, comunicando che, a decorrere dal 03.10.16, ... avrebbe portato il pasto da casa;

- In data 3.10.16 avevano un colloquio con il Dirigente Scolastico, al quale non seguivano altre comunicazioni o incontri sul merito della questione;
- La dirigenza scolastica vietava il consumo del pasto domestico all'interno dei refettori, e disponeva che la bambina consumasse il suo pasto in classe, dopo aver assistito al consumo di quello degli altri compagni nel locale del refettorio. La fruizione del proprio pasto veniva quindi consentita nel breve tempo che i compagni di classe, risaliti in aula con lei, avevano a disposizione per il consumo della frutta;
- Tale situazione creava forte disagio a ... la quale aveva iniziato a manifestare difficoltà all'addormentamento e risvegli notturni, nervosismo in casa, perdita di serenità alla sola idea del momento del pasto in classe, nonché fenomeni di inappetenza;
- Inviavano comunicazione a mezzo p.e.c. in data 25.10.16, tramite il proprio difensore, diffidando l'Istituto all'adozione delle determinazioni idonee per non ledere ulteriormente il diritto rivendicato, a cui non seguiva risposta.

Chiedono pertanto che il Tribunale, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., accerti il diritto dei ricorrenti di scegliere per la propria figlia tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell'ambito della struttura scolastica e nell'orario destinato alla refezione, per l'effetto conceda i provvedimenti cautelari ritenuti più idonei ad anticipare ed assicurare gli effetti dell'eventuale decisione di merito ordinando alla Scuola primaria ..., al MIUR ed all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria di consentire immediatamente ai ricorrenti di dotare la propria figlia di un pasto domestico preparato a casa, da consumarsi nel refettorio scolastico nell'orario destinato alla refezione insieme ai compagni ed insegnanti, in considerazione dell'avvio dell'anno scolastico già in essere, condannare le resistenti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata nella misura che si vorrà determinare anche in via equitativa, condannare le Amministrazioni convenute ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in misura non inferiore ai valori massimi della tariffa professionale raddoppiati, condannare le Amministrazioni resistenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del presente giudizio e condannare la Amministrazioni resistenti ai sensi dell'art. 669 octies comma 7 c.p.c. al pagamento delle spese ed onorari della presente fase cautelare.

Si costituivano le resistenti con memoria di costituzione del 16.12.2016, eccependo in via principale l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.O., ed in via

subordinata per difetto di interesse ad agire, ed infine rilevando comunque l'infondatezza dello stesso.

## Osserva

## Domanda cautelare di accertamento del diritto

I ricorrenti domandano l'accertamento, in via cautelare ed urgente, del diritto di scegliere per la propria figlia tra la refezione scolastica ed il pasto domestico, da consumarsi nell'ambito della struttura scolastica e nell'orario destinato alla refezione.

In via preliminare preme evidenziare come dalle stesse affermazioni dei ricorrenti risulti che la figlia ... non usufruisca più del servizio di ristorazione dell'istituto scolastico, ma venga dotata dai genitori stessi di un pasto preparato a casa e consumato all'interno dell'Istituto scolastico durante l'orario destinato alla refezione scolastica.

Il diritto di scelta invocato dai ricorrenti, di cui si domanda in via d'urgenza l'accertamento, va pertanto considerato come già, nei fatti, esercitato.

Non è infatti oggetto di contestazione che l'istituto qui convenuto abbia consentito in capo ai ricorrenti il diritto di scegliere per la propria figlia di non ricorrere al pranzo servito dalla mensa scolastica, ma di consumare, all'interno dell'Istituto scolastico, un pasto preparato e fornito direttamente dai propri genitori; ne consegue la carenza di interesse ad agire in via cautelare per il mero accertamento del diritto di scelta invocato, non sussistendo il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile; va infatti rilevato che, seppure per successivo orientamento giurisprudenziale sia stato ammesso il ricorso al provvedimento cautelare d'urgenza anche per una pronuncia dichiarativa, ove venga in tal modo assicurato, in via interinale e temporanea, il diritto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ciò non si configura certamente nel caso in esame.

Infatti nel caso di specie, si ripete, essendo stati ammessi i ricorrenti a dotare la propria figlia di un pasto domestico da consumare a scuola, durante l'orario destinato alla refezione scolastica, da periodo precedente l'instaurazione del presente procedimento, non sussiste la prospettazione di un danno grave ed irreparabile; si osserva infatti che ... consuma il pasto "domestico" all'interno della scuola, in luogo di quello fornito dalla mensa, secondo le modalità organizzative stabilite dalla dirigenza scolastica, modalità peraltro che consentono a ... di stare sempre insieme ai propri compagni e agli insegnati, consumando il proprio pasto in aula mentre gli altri alunni mangiano la frutta.

Per tanto non è dato ravvisare alcun pregiudizio grave e irreparabile al postulato diritto di scelta e di consumo del pranzo "casalingo", che, come detto, viene attuato con modalità

che, individuate discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, non vengono ritenute tali da svuotare di contenuto detta scelta.

Ne consegue che non sussistano, sotto tale profilo, i presupposti per il ricorso al procedimento ex art 700 c.p.c. per difetto dell'indefettibile requisito del *periculum in mora*. Difetto di giurisdizione del A.G.O.

Premessa l'insussistenza dei presupposti per il ricorso al provvedimento invocato, sotto il profilo della carenza del *periculum in mora*, per il richiesto accertamento del diritto di scelta in capo ai ricorrenti, va poi rigettata la domanda di concessione dei provvedimenti cautelari relativamente alle concrete modalità organizzative attraverso cui consentire il concreto consumo del pasto "casalingo" per difetto di giurisdizione.

Detto difetto infatti, come già esaustivamente è stato osservato dalla più volte citata sentenza n. 1049/2016 della Corte di Appello di Torino, richiamata dagli stessi ricorrenti a fondamento della loro domanda, deriva dalla considerazione in forza della quale va ritenuto che le concrete modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi scolastici rientrino nell'attività discrezionale della pubblica amministrazione, e, come tale, siano insindacabili dal giudice ordinario.

Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale a domanda individuale, la cui erogazione e gestione sono affidate al coordinamento di una pluralità di soggetti, in particolare del Comune quale ente committente, del gestore del servizio di ristorazione, dell'Azienda Sanitaria Locale, della Commissione mensa e delle istituzioni scolastiche. Soggetti, pubblici e privati, con compiti, doveri e responsabilità diversi, che devono essere coordinati per garantire livelli accettabili e soddisfacenti di erogazione del servizio pubblico.

La pubblica amministrazione è chiamata ad operare un bilanciamento di diritti costituzionalmente rilevanti, dovendo trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla scelta della fruizione del pasto "domestico", in luogo di quello servito dalla mensa, il diritto alla salute degli altri alunni, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle stabilite nel capitolato dell'appalto con cui è stata concessa la gestione del servizio mensa, tenuto conto anche delle rispettive responsabilità.

In assoluta adesione a quanto già motivato nella sentenza della Corte di Appello di Torino, citata dagli stessi ricorrente e posta a base del presente procedimento, va ritenuto che "l'attuazione del loro diritto non può, infatti risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica, ma implica l'adozione di una serie di misure organizzative – anche in funzione degli aspetti

igienico/sanitari – in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessanti (...). Si tratta, dunque, di valutazioni tipicamente rientranti nell'attività discrezionale dell'amministrazione e che esulano dalla cognizione del G.O.".

Ad analoghe conclusioni è giunto pure il Tribunale di Torino, in due ordinanze, emessa la prima il 13 agosto 2016 nel procedimento n. ... e la seconda il 9 settembre 2016 nel procedimento n. ..., a seguito di ricorso cautelare, in cui, una volta accertato il diritto dei ricorrenti a scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto preparato a casa, è stata rigetta ogni altra domanda volta all'individuazione delle modalità concrete attraverso cui gli istituti scolastici devono assicurare l'esercizio del diritto.

Anche nel caso in esame, pertanto, va ritenuto che le concrete modalità organizzative per l'esercizio di detto diritto esulino dalla competenza di questo giudice.

Né, come già sopra indicato, può ritenersi che le modalità organizzative adottate abbiano nel caso di specie, nei fatti, vanificato nella sostanza il diritto di scelta, azzerandolo, tenuto conto che trattasi di modalità che consentono a ... di stare sempre insieme ai propri compagni di classe e agli insegnati, ed anche di consumare il pasto in loro compagnia, nei tempi in cui costoro, rientrati tutti insieme in classe, si dedicano al consumo della frutta.

Ne consegue il rigetto anche delle ulteriori domande di risarcimento dei danni

Quanto alle spese, tenuto conto della novità della questione oggetto di esame, pare congruo prevedere l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite

**PQM** 

rigetta il ricorso

Genova, 20 dicembre 2016

(minuta redatta dal MOT dott. ...)

il Giudice

Dott....